



La categoria giuridica di persona nel diritto cinese. Percorsi storici e sfide poste dall'intelligenza artificiale



Stefano Porcelli

Prof. ass. dell'Università di Brescia

SOMMARIO: **I.** Spunti di riflessione dalla normativa e dai casi sottoposti al vaglio del giudice in Cina. – **II.** La persona nel Codice civile della RPC tra astrazione e imputazione di effetti giuridici. – **II.1.** Il percorso che ha portato alle attuali norme sulla persona nel Codice civile della RPC. Cenni. – **II.2.** La persona nel Codice civile della RPC. – **III.** – Capovolgimenti sul piano filosofico e giuridico. – **IV.** La centralità della persona “in carne e ossa” per il diritto a Roma. – **V.** La personificazione di entità diverse dall'uomo. – **V.1.** Da Roma al giusnaturalismo. – **V.2.** L'emersione della *juristische Person* e il suo *Substraat*. – **V.3.** Astrazione e segnali di criticità. – **VI.** Il *bonum et aequum* e la necessità di soluzioni che tengano conto della distinzione tra persone e cose nel misurarsi con le questioni poste dall'intelligenza artificiale.

I. Spunti di riflessione dalla normativa e dai casi sottoposti al vaglio del giudice in Cina

La recente esperienza cinese, pur confermando una buona vitalità della forma codice con la elaborazione e promulgazione del Codice civile della Repubblica popolare cinese¹ (secondo codice civile cinese e primo codice della Repubblica popolare entrato in

¹ Al riguardo si vedano, ad esempio, FEI ANLING, *Elaborazione e caratteristiche del Codice civile cinese*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 41/2020, 133 ss. e PORCELLI, *Il Codice civile della Repubblica Popolare Cinese frutto del dialogo tra Cina e diritto romano*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 41/2020, 265 ss. e quanto *ivi* richiamato.

vigore), mostra come il tema dell'imputazione di effetti giuridici, anche in ragione della sempre maggior diffusione delle cd. intelligenze artificiali, sia meritorio di rinnovate riflessioni.

Infatti, proprio negli ultimi tempi, la *Beijing Internet Court* (北京互联网法院, *Beijing Huliwanwang Fayuan*) si è, ad esempio, pronunciata su questioni rispetto alle quali tale tematica assume rilievo. In uno dei casi trattati in estrema sintesi, era stato fatto sì che a un'intelligenza artificiale fosse stata fatta utilizzare, per la creazione di contenuti poi diffusi, la voce di una persona fisica (un doppiatore) senza un'autorizzazione da parte di quest'ultima. I profili coinvolti sono stati diversi, dall'identificabilità della voce una volta 'reimpiegata' dall'AI, alle questioni relative a quanto rientrante nelle licenze di utilizzo della voce², ad altri temi riconducibili comunque al fatto che, nel porre in essere quello poi riconosciuto dalla Corte come un illecito, fosse stata coinvolta una cd. intelligenza artificiale andando a rendere più complesse le questioni legate, in senso lato, dal tema dell'imputazione degli effetti giuridici³. Ancora la medesima Corte recentemente si è altresì pronunciata su un'altra controversia che, in particolare, aveva quale oggetto del contendere la paternità di opere (nel caso specifico immagini) create, dietro istruzioni umane, da un sistema di intelligenza artificiale. I giudici hanno escluso la possibilità di attribuzione della titolarità del diritto d'autore a un sistema di intelligenza artificiale in ragione del fatto che i sistemi di intelligenza artificiale non sono contemplati nell'elenco dei soggetti che possono essere individuati quali 'autori' alla stregua dell'art. 11 della Legge sul diritto d'autore della RPC⁴, elenco quest'ultimo che trova riscontro nel sistema dei soggetti di diritto individuato nel Codice civile, e alla luce del quale tale eventualità sarebbe dunque altresì da escludere⁵.

Il Codice civile cinese è costruito, così come gli altri codici moderni, impiegando una struttura che prevede un 'soggetto di diritto' (民事主体, *minshi zhuti*, 'soggetto civile'), individuato dal diritto oggettivo – segnatamente, nel Codice cinese, soprattutto dalle norme dettate nei Capitoli II – IV della Parte generale (libro I) – a cui sono riconosciuti dei 'diritti soggettivi' (民事权利, *minshi quanli*, 'diritti civili') – enumerati già al titolo V della Parte generale (e tra i quali sono ricompresi, rispettivamente, tra i 'diritti della personalità' riconosciuti ai soggetti di diritto, il diritto all'immagine⁶, tra i 'diritti di proprietà

² L'articolo 1023 del Codice civile estende (co. 2) alla voce delle persone fisiche la disciplina della licenza sull'utilizzo dell'immagine. Esso prevede che: 对姓名等的许可使用, 参照适用肖像许可使用的有关规定。[co. 2] 对自然人声音的保护, 参照适用肖像权保护的有关规定。

³ Si veda ad esempio in proposito quanto in https://mp.weixin.qq.com/s/_GxGaG6Q2NYHJWQuOtMyrQ (ultimo accesso giugno, 2024).

⁴ L'articolo 11 della Legge in questione prevede che: 著作权属于作者, 本法另有规定的除外。[co. 2] 创作作品的自然人是作者。[co. 3] 由法人或者非法人组织主持, 代表法人或者非法人组织意志创作, 并由法人或者非法人组织承担责任的作品, 法人或者非法人组织视为作者。

⁵ Si veda il caso (2023) *Jing* 0491, *minchu* 11279 del *Beijing Huliwanwang Fayuan*.

⁶ L'articolo 110 prevede che: 自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。Si vedano altresì in particolare gli artt. 1018 ss.

intellettuale', il diritto d'autore⁷) e poi meglio declinati nel resto del Codice – rispetto a degli oggetti.

Tra questi 'soggetti di diritto', per una tutela dei cui diritti (soggettivi) è stato altresì approntato nel Codice un apposito Libro, il IV, sui 'diritti della personalità' (人格权, *rengequan*)⁸, in effetti, non vi è menzione alcuna di sistemi di intelligenza artificiale. Tuttavia, resta comunque aperta la questione relativa al se la necessità dell'individuazione di modelli giuridici in grado di risolvere in modo chiaro e prevedibile il problema della gestione dell'imputazione degli effetti giuridici di quanto riconducibile alle cd. intelligenze artificiali, sia appunto appagabile attraverso l'impiego di strutture basate sulla previsione, da parte del diritto positivo, di norme riguardanti dei soggetti di diritto plasmati come astrazioni della persona e a cui lo stesso attribuisce dei diritti (soggettivi) rispetto a delle cose; se non altro per il fatto che le cd. intelligenze artificiali pongono un problema con il quale l'essere umano non si è mai dovuto misurare sino ad ora, ossia quello relativo al come gestire dal punto di vista giuridico delle cose che possono essere potenzialmente in grado di 'autodeterminarsi', andando dunque a mettere alla prova i modelli impiegati in precedenza e imponendo la necessità di riflessioni profonde già con riguardo ad alcune categorie giuridiche di base.

Oltre che per trarne degli spunti, anche al fine di svolgere delle riflessioni sulla questione, potrebbe essere utile andare a guardare al diritto cinese, date le peculiarità dello stesso, quale sintesi di modelli socialisti e borghesi riletta alla luce dei valori riconducibili ad una cultura plurimillennaria.

II. La persona nel Codice civile della RPC tra astrazione e imputazione di effetti giuridici

II.1. Il percorso che ha portato alle attuali norme sulla persona nel Codice civile della RPC. Cenni

Il dialogo tra Cina e sistema giuridico romano⁹ ha preso avvio a partire dalle seconde metà del XIX secolo, dal periodo cd. tardo-Qing, il 清末(*Qingmo*) e in particolare negli

⁷ L'art. 123 del Codice prevede che 民事主体依法享有知识产权。[co. 2] 知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：（一）作品；（二）发明、实用新型、外观设计；（三）商标；（四）地理标志（五）商业秘密；（六）集成电路布图设计；（七）植物新品种；（八）法律规定的其他客体。

⁸ Sul libro IV del Codice, si veda per tutti, tradotto da chi scrive, WANG LIMING, *Il Libro del Codice civile cinese sui diritti della personalità. Punti salienti e innovazioni*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 41/2020, 73 ss.

⁹ Per approfondimenti circa le vicende relative al dialogo tra Cina e sistema giuridico romano mi sia concesso di rinviare a PORCELLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, 110/2016, ora in CARDILLI, PORCELLI, *Introduzione al diritto ci-*

ultimi anni dello stesso (inizi XX secolo) quando la Cina ha intrapreso la propria ‘modernizzazione’ ispirandosi all’esempio di quanto accaduto in Giappone poche decadi prima con le riforme Meiji. Con lo sguardo rivolto al Giappone è stato elaborato un Progetto di codice civile della dinastia Qing (大清民律草案, *Da Qing Minlü Cao’an*)¹⁰, ispirato in larga parte al modello pandettistico, sebbene ‘temperato’ nella sua astrazione da elementi presi dal modello francese (e anche dalla ‘rivisitazione’ dello stesso svolta nel Codice italiano del 1865), da quello che andava a delinarsi come modello svizzero e da altri codici che affondavano le proprie origini nel diritto romano. Il Progetto di codice Qing venne completato nel 1911 poco prima della caduta della dinastia stessa e, in ragione di questo evento, non entrò in vigore, andando però comunque a segnare il solco della traiettoria che ha portato al recente Codice civile della RPC. Tale linea, con diverso peso attribuito all’uno o all’altro dei modelli presi a riferimento e all’incidenza degli aspetti maggiormente legati alla cultura cinese, è stata mantenuta infatti già nel Progetto di codice del 1925-1926, 国民律草案 (*Minguo Minlü Cao’an*)¹¹ così come nel Codice completato nel 1930-1931: primo codice civile cinese ad essere entrato in vigore¹² e che lo resta ancora oggi (seppur ovviamente nel corso degli anni emendato in diversi punti) a Taiwan¹³.

In ogni caso, per il tema che maggiormente rileva nella presente sede, occorre sottolineare che entrambi i Progetti ora richiamati e il Codice del 1931, secondo il modello pandettistico, recavano un libro sulla parte generale¹⁴ nel quale erano presenti dei capitoli dedicati alla “persona”, 人 (*ren*). Nel Progetto Qing, era previsto un capitolo II intitolato “ren” che conteneva norme su capacità giuridica (权利能力, *quanli nengli*), capacità di agire (行为能力, *xingwei nengli*), capacità di assumere responsabilità (责任能力, *zeren nengli*)¹⁵, ‘residenza’ (住址, *zhuzhi*), protezione della persona e della personalità (人格保护, *rengē baohu*), dichiarazione di morte presunta (死亡宣告, *siwang xuangao*), a cui faceva seguito un capitolo III

nese, Torino, 2020, 3 ss. e PORCELLI, *Hetong e contractus. Per una riscoperta dell’idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese e diritto romano*, Torino, 2020, in particolare capp. I-III, X e la bibliografia che è in questi lavori richiamata.

¹⁰ Questo Progetto è, ad esempio, consultabile nella edizione curata da YANG LIXIN, *Da Qing minlü cao’an – Min Guo minlü cao’an*, Changchun, 2002, 3 ss.

¹¹ Anche questo Progetto è consultabile nella edizione curata da YANG LIXIN, *Da Qing minlü cao’an – Min Guo minlü cao’an*, cit., 203 ss.

¹² Sui codici cinesi dell’antichità, riguardanti in prevalenza il diritto ‘pubblico’ e, in particolare, quello penale con il diritto privato gestito nell’ambito del *li* (礼), del rito, si veda ad esempio quanto in PORCELLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema* cit., 254 ss.

¹³ La versione attualmente in vigore è reperibile in <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=B0000001> (ultimo accesso, novembre 2020).

¹⁴ “Estremo punto dello sviluppo, realizzato dalla pandettistica, del metodo dei giuristi romani che costituiscono il diritto in sistema”, si veda SCHIPANI, s.v. *Diritto romano in Cina*, in *Treccani XXI secolo*, Roma, 2009, 531.

¹⁵ Sul rapporto tra obbligazione e responsabilità nel diritto cinese si veda quanto in PORCELLI, *Obbligazione e Codice. Diritto romano e sistematica nel nuovo Codice civile della Repubblica Popolare Cinese*, in *Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano*, “Vittorio Scialoja”, 114/2020, 151 ss. e la bibliografia *ivi* richiamata.

dedicato alla persona giuridica che a sua volta era declinato in titoli riguardanti norme di portata generale (通则, *tongze*) ove era previsto anche un articolo, il 66, che riguardava le persone giuridiche straniere (外国法人, *waiguo faren*), persone giuridiche a base associativa-personale (社团法人, *shetuan faren*) e persone giuridiche a base patrimoniale (财团法人, *caituan faren*)¹⁶. Nel Progetto successivo era contemplato un capitolo I dedicato alla “ren”, a sua volta suddiviso in due brevi titoli, di cui, l’uno dedicato alla persona (fisica), “ren”, l’altro dedicato alla persona giuridica, “faren” che a sua volta era diviso in sezioni dedicate a norme di portata generale, persone giuridiche a base associativa-personale e persone giuridiche a base patrimoniale, persone giuridiche straniere¹⁷. Il Codice del 1931, invece, nella versione attualmente in vigore, contempla un capitolo II dedicato alla persona, “ren”, a sua volta recante un titolo sulla persona fisica (自然人, *ziranren*, letteralmente “persona naturale”) e uno sulla persona giuridica, *faren*, a sua volta diviso tra sezioni riguardanti norme di portata generale, persone giuridiche a base associativa-personale e persone giuridiche a base patrimoniale¹⁸.

Inoltre, dalla seconda metà degli anni ’20, nelle zone già sottoposte al controllo del Partito Comunista Cinese (PCC) e organizzate secondo modelli che, con lo sguardo rivolto all’esperienza sovietica, erano ispirati ai principi del marxismo e leninismo¹⁹ iniziavano a emergere alcuni aspetti importanti degli assetti che sarebbero venuti a consolidarsi negli anni successivi (basti pensare, per esempio, alla rottura con le antiche tradizioni sancite dall’affermazione della parità tra uomo e donna e dal principio della libertà della volontà nel contrarre matrimonio)²⁰. Con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 questo modello si espanse su scala nazionale: il Codice civile del 1931 venne nella Cina continentale abrogato, e presero avvio i lavori per l’elaborazione di nuove leggi secondo i modelli socialisti, in particolare il sovietico²¹. Tra queste, nel 1950 secondo il modello sovietico che vede il diritto di famiglia fuori dal codice²², fu promulgata un’autonoma legge sul matrimonio (中华人民共和国婚姻法) nella quale, ad esempio, si formalizzò su scala nazionale l’eguaglianza tra donna e uomo²³. Ancora dagli anni ’50 si iniziò a

¹⁶ Si veda al riguardo il testo riportato nell’edizione curata da YANG LIXIN, *Da Qing minlü cao’an – Min Guo minlü cao’an*, cit., 3 ss.

¹⁷ Si veda al riguardo il testo riportato nell’edizione curata da YANG LIXIN, *Da Qing minlü cao’an – Min Guo minlü cao’an*, cit., 203 ss.

¹⁸ Si vedano gli artt. 6 ss reperibili in <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=B0000001> (ultimo accesso, novembre 2020).

¹⁹ Si veda, ad esempio, ZHAN MAOHUA, *Zhongguo fazhishi*, Beijing, 2010, 436 ss.

²⁰ Si veda, ancora, ZHAN MAOHUA, *Zhongguo fazhishi*, cit., 455.

²¹ Al riguardo si vedano ad esempio, FEI ANLING, *Lun Woguo minfadian bianzuan huodong zhong de si ge guanxi*, in *Fazhi yu shehui fazhan*, 125/2015, 108; AJANI, SERAFINO, TIMOTEO, *Diritto dell’Asia orientale*, Torino, 2007, 193.

²² Circa il lasciare il diritto di famiglia fuori dal codice poiché considerato come recante una natura non patrimoniale, si vedano, per tutti, le considerazioni svolte in AJANI, SERAFINO, TIMOTEO, *Diritto dell’Asia orientale*, cit., 212-213.

²³ Si veda ad esempio l’art. 1 della Legge reperibile in http://www.law-lib.com/law/law_view1.

lavorare a diversi Progetti di codice civile per la RPC, progetti che, pur muovendo da prospettiva ideologica diversa rispetto a quella ‘borghese’ impiegata nei Progetti e nel Codice precedenti, restavano comunque nell’alveo di un dialogo con il diritto romano e le riletture che dello stesso sono state offerte (di cui può ad esempio rappresentare un segnale già l’impiego della categoria dell’obbligazione come ‘categoria ordinante’)²⁴.

In questa fase, un primo tentativo di codificazione risale alla seconda metà del 1954 quando il Comitato permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo (ANP) organizzò un apposito Gruppo per l’elaborazione del codice civile²⁵ che lavorò a un Progetto di codice che riesentiva, appunto, in modo piuttosto marcato dell’influenza del modello sovietico²⁶. Una prima Bozza di tale Progetto era datata al 5 ottobre del 1955 e contemplava una parte generale in cui era previsto un secondo capitolo intitolato “soggetti di diritto (persone)”, 权利主体(人) – *quanli zhuti (ren)* – titolo che nel documento originale sembra sia stato modificato a mano con la dicitura “cittadino e persona giuridica” (公民与法人, *gongmin yu faren*)²⁷, a sua volta diviso in due sezioni riguardanti rispettivamente il “cittadino” (公民, *gongmin*) e la “persona giuridica” (*faren*), a cui faceva seguito un III capitolo intitolato agli “oggetti dei diritti civili” (民事权利的客体, *minshi quanli de keti*), da intendersi come oggetti dei diritti soggetti²⁸ e che sembra si sia consigliato di sostituire con “oggetti dei diritti” (权利客体, *quanli keti*)²⁹.

Il dato che emerge in modo senz’altro limpido è quello per cui già da questa prima Bozza del primo Progetto si sia manifestata una sistemica costruita sulla dialettica tra soggetto e oggetto di diritto.

Questa linea veniva confermata nella Bozza successiva, che ha visto la luce a pochi giorni di distanza, il 24 ottobre 1955, e che prevedeva un capitolo II intitolato al cittadino

asp?id=43205 (ultimo accesso, novembre 2020), sul diritto di famiglia in Cina nelle prime decadi successive alla fondazione della Repubblica popolare, si veda, ad esempio TSIEN, *Le droit de la famille en Chine populaire*, en *Revue internationale de droit comparé*, 24/1972, 385 ss.

²⁴ Si veda in proposito quanto osservato in PORCELLI, *Obligations ex variis causarum figuris e sistemica delle obbligazioni nel Codice civile della Repubblica popolare cinese*, in *Rivista di diritti comparati*, 3/2022, in particolare 710 ss.

²⁵ Si veda JIANG PING, “*Minfa zongze*” *pingyi*, in *Zhejiang Gongshang Daxue xuebao*, 144/2017, 6.

²⁶ Si veda ancora quanto in Jiang Ping, “*Minfa zongze*” *pingyi*, cit., 6 ss.

²⁷ Si veda in proposito quanto specificato in HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao’an Zonglan*, I, Beijing, 2017, 4, n.1.

²⁸ Significato che anche oltre nel presente lavoro occorre prendere in considerazione ove ricorre l’espressione “diritti civili”, *minshi quanli*. Circa il fatto che il cinese *quanli*, che pare essere stato tra i neologismi che dal cinese transitarono al giapponese (権利, *kenri*) registrasse la nozione di “right” si veda ad esempio MASINI, *The Formation of Modern Chinese Lexicon and Its Evolution Toward a National Language: The Period from 1840 to 1898*, in *Journal of Chinese Linguistics Monograph Series*, VI, Berkeley, 1993, 87; circa il fatto che quest’ultimo termine, “right”, renda il “diritto soggettivo”, si veda CATALANO, *Diritto, soggetti, oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla base di D. I, 1, 12*, in AA.VV., *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, II, Napoli, 2001, 98 e la bibliografia ivi citata.

²⁹ Si veda ancora quanto in HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao’an Zonglan*, I, cit., 4-5 ed in particolare 5 per quest’ultima annotazione.

e alla persona giuridica (*gongmin he faren*) a cui pare venisse altresì accostata un'altra versione in cui si leggeva “soggetti dei diritti soggettivi (cittadini e persone giuridiche)”, 民事权利主体(公民和法人- *minshi quanli zhuti (gongmin he faren)*). Tale capitolo era diviso in due sezioni intitolate ai *gongmin* e alle *faren* e gli faceva seguito un III capitolo dedicato a “cose e diritti soggettivi” (物和权利, *wu he quanli*). Inoltre è interessante notare come, nel primo articolo di quest'ultimo capitolo (il 27), sia stato compiuto riferimento alle “persone” (人们, *renmen*) e poi sia stata segnalata tra parentesi la possibilità di impiegare in alternativa l'espressione “cittadini e persone giuridiche” (*gongmin he faren* di cui sopra)³⁰. In linea di massima lo stesso vale per la Bozza ancora successiva, quella del 17 dicembre 1956, ove compare un II capitolo intitolato ai “soggetti dei diritti soggettivi” (*minshi quanli zhuti*) diviso in due sezioni sui cittadini (*gongmin*) e sulle persone giuridiche (*faren*) e a cui sembra abbia fatto seguito un capitolo III intitolato “oggetti dei diritti soggettivi” (*minshi quanli de keti*) dove torna, negli articoli, il riferimento alle “persone” (*renmen*)³¹. Nella Bozza del 15 gennaio 1957 torna il II capitolo intitolato ai “soggetti dei diritti soggettivi” (*minshi quanli zhuti*) rispetto al quale, sembra che siano state proposte, come alternative, quella di “soggetti” (主体, *zhuti*), “soggetti di diritto civile” (民事主体, *minshi zhuti*), “soggetti di diritti soggettivi” (权利主体, *quanli zhuti*), “diritti soggettivi” (民事权利, *minshi quanli*), “soggetti di doveri” (义务主体, *yiwu zhuti*), “cittadini e persone giuridiche” (公民和法人, *gongmin he faren*), “persona” (*ren*); a questo capitolo, a sua volta diviso nelle sezioni su i “cittadini” (*gongmin*) e “persone giuridiche” (*faren*) fa seguito un III capitolo intitolato agli “oggetti dei diritti soggettivi” (*minshi quanli de keti*) e per cui pare sia stato proposto in alternativa il titolo “patrimonio” (财产, *caichan*)³².

Negli anni '60, dopo il deteriorarsi dei rapporti con l'URSS, viene posto in essere un nuovo tentativo di codificazione ancora sul modello socialista, ma contraddistinto da una ‘maggior ricerca di originalità’ sebbene ciò sembra abbia dato luogo ad alcuni fenomeni descritti dalla migliore dottrina cinese come “piuttosto interessanti”³³. Anche nelle varie bozze di questo Progetto resta comunque l'impiego di una parte generale e, nella Bozza dell'8 giugno 1963, è possibile trovare un capitolo III intitolato alle “unità e individui nei rapporti economici” (经济关系中的单位和个人, *jingji guanxi zhong de danwei he geren*) dove, tra i vari “tipi di soggetti” (主体的种类, *zhuti de zhonglei*), all'art. 12 sono indicati gli organi dello Stato (国家机关, *Guojia jiguan*), le varie “unità” (*danwei*) che assumono autonomamente responsabilità patrimoniale verso l'esterno e i “cittadini della RPC” (*Zhonghua Renmin Gongheguo gongmin*) che dovrebbero corrispondere al 个人(*geren*) “individuo”

³⁰ Al riguardo si veda, nuovamente, quanto in HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, I, cit., 12-14.

³¹ Si veda HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, I, cit., 22-25; si presti attenzione anche alla segnalazione della difficoltà di ricostruzione del testo svolta in 24, n. 1.

³² Si veda HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, I, cit., 29-31.

³³ Si veda JIANG PING, “*Minfa zongze*” *pingyi*, cit., 6.

richiamato nel titolo; inoltre, il II libro è dedicato ai “rapporti di proprietà del patrimonio” (财产的所有关系, *caichan de suoyou guanxi*)³⁴. In modo sostanzialmente analogo, quanto meno per ciò che maggiormente rileva nella presente sede, la questione viene risolta anche nelle bozze successive di tale Progetto, ad esempio nella Bozza del 9 luglio 1963 il III capitolo del libro I sulla parte generale veniva intitolato alle “unità ed individui che partecipano ai rapporti economici” (参与经济关系的单位和个人, *canyu jingji guanxi de danwei*)³⁵ *he geren*), con l’articolo 14 che, per quanto qui interessa, è simile al richiamato articolo 12 della Bozza precedente, con un libro II dedicato ai “rapporti di proprietà del patrimonio” (财产的所有关系, *caichan de suoyou guanxi*)³⁶. Nella Bozza del 1 luglio 1964, torna un III capitolo del libro I sulla parte generale intitolato alle “unità e individui che partecipano ai rapporti economici” (*canyu jingji guanxi de danwei he geren*), con l’articolo 13 che, ancora per quanto qui rileva, è simile ai richiamati articoli 12 e 14 delle Bozze precedenti e con un libro II dedicato alla “proprietà del patrimonio” (财产的所有, *caichan de suoyou*)³⁷; nella Bozza dell’11 novembre 1964, si resta sul punto in continuità con quanto nella Bozza precedente³⁸.

Anche questo Progetto di codice non entrerà in vigore, si aprirà infatti la stagione della Grande rivoluzione culturale, la 文化大革命 (*Wenhua da geming*) a cui, è corrisposto quello definito come il periodo del nichilismo giuridico (法律虚无主义, *falü xuwu zhuyi*) con i lavori per la codificazione che verranno ripresi sul finire degli anni ’70 e inizi anni ’80 dopo che con Deng Xiaoping era stata inaugurata la stagione delle Politiche di apertura e riforma (改革开放政策, *Gaige kaifang zhengce*)³⁹.

Per quanto riguarda dunque il Progetto di codice la cui elaborazione è stata avviata agli inizi di questa nuova stagione, nella Bozza del 15 agosto 1980 e anche nella Bozza del 10 aprile 1981, nel libro I sulla parte generale è stato inserito un capitolo II dedicato al “cittadino” (*gongmin*) e un capitolo III dedicato alla “persona giuridica” (*faren*), le stesse bozze prevedono altresì un libro II sulla proprietà del patrimonio (财产所有权, *caichan suoyouquan*)⁴⁰.

La Bozza del 31 luglio 1981 prevedeva un II libro sui “soggetti di diritto civile” (民事主体, *minshi zhuti*) a sua volta suddiviso in sezioni dedicate a delle norme di natura generale

³⁴ Si veda HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, II, Beijing, 2017, 853-854.

³⁵ Termine che, vale la pena notare, anche alcuni tra coloro che erano coinvolti nell’elaborazione del Progetto sottolineano non essere chiaro, si veda quanto riportato in HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, II, cit., 883.

³⁶ Si veda HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, II, cit., 872-873.

³⁷ Si veda HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, II, cit., 911-912.

³⁸ Si veda quanto in HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, II, cit., 960-962.

³⁹ Per ragioni di sintesi, mi sia concesso di rinviare a PORCELLI, *Hetong e contractus*, cit., 50 ss.

⁴⁰ Si veda il testo delle Bozze riportato in HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, II, cit., rispettivamente 1152 ss. e 1203 ss.

(*tongze*), cittadini (*gongmin*), persone giuridiche (*faren*), lo Stato quale soggetto di diritto civile (作为民事主体的国家, *zuowei minshi zhuti de Guojia*), rappresentanza (代理, *daili*); era inoltre presente un libro III sulla proprietà del patrimonio (*caichan suoyouquan*) e il diritto di famiglia tornava timidamente ad apparire nel codice al I capitolo del libro VI⁴¹ (sebbene una nuova Legge sul matrimonio abbia visto la luce già nel 1980). Analoga impostazione è stata mantenuta nella Bozza del 1 maggio 1982, salvo per quanto riguardante il diritto di famiglia che, nuovamente, è stato posto al di fuori del codice⁴².

Come noto anche questo Progetto non entrerà in vigore poiché si riterrà maggiormente adeguata alla graduale, seppur rapida e di vasta scala, transizione in corso la via cd. della codificazione a tappe tramite le 单行法 (*danxingfa*). In tale contesto, fondamentale è stato comunque il ruolo giocato dalla Legge sui principi generali del diritto civile (LPGDC) del 1986 che, costruita sul modello pandettistico di parte generale, sebbene su taluni punti ‘rinforzata’ al fine di riuscire, in sostanza, a soddisfare meglio le necessità che dovevano al tempo fronteggiarsi⁴³, veniva a svolgere il ruolo di “Codice civile conciso”⁴⁴. Importante è notare come in quest’ultima Legge, iniziando ad allontanarsi da quella che si è vista essere la linea presa già con il primo Progetto risalente agli anni ’50, accanto al cittadino, sebbene tra parentesi, sia tornato il riferimento alla “persona fisica”: il titolo del II capitolo della LPGDC è “cittadino (persona fisica)”, 公民 (自然人) - *gongmin (ziranren)*. Il capitolo è diviso in diverse sezioni di cui la prima riguarda la capacità giuridica e la capacità di agire per il diritto civile (民事权利能力和民事行为能力, *minshi quali nengli he minshi xingwei nengli*), la seconda è sulla tutela (监护, *jianhu*), la terza è sulla dichiarazione di assenza e di morte presunta (宣告失踪和宣告死亡, *xuangao shizong he xuangao siwang*), una sezione sui nuclei familiari che svolgono attività di commercio o produzione ovvero che sono titolari del diritto di concessione dei fondi per sfruttamento agricolo (个体工商户、农村承包经营户, *geti gongshang hu e noncun chengbao jingying hu*)⁴⁵ e una sulle ‘società di persone’ (个人合伙, *geren hehuo*). Il capitolo III, invece, è dedicato alle persone giuridiche (*faren*), e inoltre è previsto un capitolo V dedicato ai *minshi quanli*, in sostanza, i diritti soggettivi la cui ultima sezione, la IV, era dedicata ai diritti della persona e della personalità, resi con un’espressione, 人身权 (*renshenquan*) che pone maggior-

⁴¹ Si veda il testo riportato in HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, II, cit., 1246 ss.

⁴² Si veda HE QINHUA, LI XIUQING, CHEN YI (a cura di), *Xin Zhongguo Minfadian Cao'an Zonglan*, II, cit., 1297 ss.

⁴³ Al riguardo si vedano le osservazioni già svolte in PORCELLI, *La nuova “Parte generale del diritto civile della Repubblica popolare cinese”. Struttura e contenuti*, cit.

⁴⁴ Per tale espressione, si veda, FEI ANLING, *Gli sviluppi storici del diritto cinese dal 1911 fino ad oggi. Lineamenti di una analisi relativa al diritto privato*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 23/2007, 122.

⁴⁵ Al riguardo si veda ad esempio quanto in PORCELLI, *Diritto delle successioni mortis causa in Cina durante l’elaborazione del nuovo Codice civile*, in ARROYO AMAYUELAS, BALDUS, DE CARVALHO GOMES, LEROYER, LU, RAINER (a cura di), *Casi controversi in materia di diritto delle successioni, II Esperienze straniere*, Napoli, 2019, in particolare 616 e la bibliografia ivi richiamata.

mente l'accento sul profilo della persona in senso 'fisico' (con *shen* che indica il "corpo")⁴⁶, ed erano ivi riconosciuti ai cittadini il diritto alla vita e alla salute (art. 98), al nome per i cittadini e alla denominazione per le persone giuridiche, nuclei familiari dediti ad attività di commercio o produttive, società di persone (art. 99), il diritto all'immagine (art. 100), etc. Inoltre, una protezione di questi ultimi era altresì inclusa con espressa menzione nella formulazione aperta impiegata all'articolo 106, primo articolo del capitolo VI in materia di responsabilità⁴⁷.

Il 23 dicembre 2002 è stato poi presentato ancora un ulteriore Progetto di codice che, nuovamente, non è entrato in vigore poiché diversi nodi importanti sotto il profilo della politica del diritto dovevano essere sciolti, come ad esempio quelli riguardanti la materia dei diritti reali (si arriverà alla promulgazione della Legge sui diritti reali, la 中华人民共和国物权法, soltanto nel 2006 dopo 13 anni di lavori)⁴⁸. In ogni caso, per l'argomento che viene trattato nella presente sede vale la pena notare come in questo Progetto del 2002, il diritto di famiglia sia tornato nel codice con il libro V sul matrimonio (e divorzio) e il libro VI sulle adozioni, così come appare una prima bozza di un libro sui diritti della persona e della personalità, i 人格权 (*rengequan*), resi qui con un'espressione – mantenuta nel Codice ora in vigore – che, rispetto a *renshenquan* precedentemente segnalata, pone invece maggiormente l'accento sul profilo della 'personalità', oppure, forse, anche della 'posizione sociale' (*renge* indica il "carattere", la "personalità"⁴⁹ con il *ge* che ricorre anche in 风格, *fengge*, la "maniera", lo "stile"⁵⁰, ma anche in composti come 合格, *hege*, "soddisfare gli standard"⁵¹ ovvero 资格, *zige*, che indica lo "status"⁵²), ove erano dettate norme in materia di diritto alla vita e alla salute (capitolo II, 生命健康权, *shengming jiankang quan*), diritto al nome e alla denominazione (capitolo III, 姓名权、名称权, *xingmingquan* e *mingchengquan*), diritto all'immagine (capitolo IV, 肖像权, *xiaoxiangquan*), diritto alla reputazione e all'onore (capitolo V, 名誉权、荣誉权, *mingyuquan* e *rongyuquan*) etc. Inoltre, è importante notare come in questo Progetto, il II capitolo del libro I sulla parte generale sia stato intitolato alla "persona fisica" (*ziranren*) piuttosto che non (più) al cittadino (*gongming*). Tale capitolo era poi diviso in sezioni dedicate alla capacità giuridica e capacità di agire (*minshi quanli nengli* e *minshi xingwei nengli*), alla tutela, alla dichiarazione di assenza e di morte.

⁴⁶ Si veda, ad esempio, S. LÜ *et al.*, s. v. 身 (*shen*), in *Xiandai Hanyu Cidian*, Beijing, 2016.

⁴⁷ Il testo della LPGDC è reperibile in http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4470.htm (ultimo accesso, dicembre 2020).

⁴⁸ Sul punto si veda (tradotto da chi scrive) JIANG, *Il regime della proprietà collettiva nel Codice civile cinese*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 41/2020, 33 ss. e si veda altresì quanto già osservato in PORCELLI, *Hetong e contractus*, cit., 55-56 e la bibliografia ivi riportata.

⁴⁹ Si veda, ad esempio, LÜ *et al.*, s. v. 人格 (*renge*), in *Xiandai Hanyu Cidian*, cit.

⁵⁰ Si veda, ad esempio, LÜ *et al.*, s. v. 风格 (*fengge*), in *Xiandai Hanyu Cidian*, cit.

⁵¹ Si veda, ad esempio, LÜ *et al.*, s. v. 合格 (*hege*), in *Xiandai Hanyu Cidian*, cit.

⁵² Si veda, ad esempio, LÜ *et al.*, s. v. 资格 (*zige*), in *Xiandai Hanyu Cidian*, cit.

Ciò che può dunque cogliersi da questi Progetti che hanno visto la luce nel corso delle decadi che hanno fatto seguito all'istituzione della Repubblica Popolare nel 1949 è che, sebbene l'impianto generale fosse in una prima fase maggiormente ispirato ai modelli socialisti e in una seconda fase, in particolare dopo l'avvio delle Politiche di apertura e riforme, siano emersi in misura maggiore elementi legati ai modelli borghesi e, nonostante con riferimento agli aspetti specifici possano registrarsi differenze talvolta anche piuttosto marcate tra i vari Progetti, la gestione dell'imputazione degli effetti giuridici è comunque gestita attraverso il ricorso a dei soggetti astratti, inseriti in una costruzione fondata sulla dialettica tra soggetto astratto di diritto e oggetto, con uno di questi soggetti astratti, forse quello per eccellenza, ossia lo Stato, che riconosce quali tra gli altri soggetti possano godere di quali diritti soggettivi, ed entro quali limiti, a quali condizioni etc. Prospettiva quest'ultima che non pare possa ritenersi messa in discussione neanche con la forte attenzione emersa nelle ultime decadi con riguardo ai diritti della personalità e che si ritrova nel Codice civile della RPC attualmente in vigore.

II.2. La persona nel Codice civile della RPC

La traiettoria ora delineata viene ancora mantenuta, infatti, nella costruzione dogmatica del Codice, la quale, come veniva già a delinarsi nelle Parte generale del 2017, ruota attorno al "soggetto di diritto civile", il 民事主体 (*minshi zhuti*) – e dunque al soggetto di diritto che viene a declinarsi come 自然人 (*ziranren*), "persona fisica", 法人 (*faren*), "persona giuridica" e 非法人组织 (*feifaren zuzhi*), organizzazione senza personalità giuridica – e i diritti che gli sono 'riconosciuti' rispetto a degli 'oggetti'. È stata dunque impiegata la determinazione, che si è visto emergere in particolare con le normative ispirate ai modelli socialisti, la quale, facendo leva sul soggetto di diritto astratto, guarda a una categoria di soggetti, determinata appunto come quella dei soggetti 'di diritto civile', *minshi* (民事): categoria che potrebbe intendersi più in generale forse come quella dei 'soggetti di diritto privato', ma che lascia comunque aperto il campo all'esistenza di altre tipologie di soggetti che parrebbe non includere.

Come può già intuirsi dal disposto degli artt. 1 e 2 dello stesso Codice, la sua prima 'funzione' viene dichiarata essere quella di proteggere i legittimi diritti e interessi appunto di tali *minshi zhuti*, e poi vengono ad aggiungersi altresì disposizioni da cui si legge che il diritto civile regola i rapporti di natura personale e patrimoniale tra persone fisiche (*ziranren*), persone giuridiche (*faren*), organizzazioni senza personalità giuridica (*feifaren zuzhi*) quali "soggetti", *zhuti*, in posizione di eguaglianza⁵³.

⁵³ Il testo dei primi due articoli del Codice è il seguente: art. 1 为了保护民事主体的合法权益，调整民事关系，维护社会和经济秩序，适应中国特色社会主义发展要求，弘扬社会主义核心价值观，根据宪法，制定本法。 Art. 2 民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。 Si veda ancora, ad esempio, come il *minshi zhuti* sia il termine di riferimento non soltanto nei primi tre articoli di natura 'programmatica' e di delimitazione dell'ambito di operatività del Codice, ma anche in tutti gli articoli di richiamo ai principi contenuti nel I capitolo della

Le tre categorie ora richiamate poi, sono quelle a cui vengono intitolati i capitoli da 2 a 4 del libro I del Codice.

In particolare, il capitolo II è articolato in sezioni riguardanti la capacità giuridica e la capacità di agire (民事行为能力, *minshi quanli nengli* e 民事行为能力, *minshi xingwei nengli*), la tutela (监护, *jianhu*), la dichiarazione di assenza e di morte (宣告失踪, *xuangao shizong* e 宣告死亡, *xuangao siwang*), i ‘nuclei familiari’ (户, *hu*)⁵⁴ dediti ad attività di produzione e commercio ovvero titolari del diritto di sfruttamento dei fondi in concessione (个体工商户, *geti gongshang hu* e 农村承包经营户, *nongcun chengbao jingying hu*); il capitolo III è articolato in sezioni recanti norme di natura generale (一般规定, *yiban guiding*), sulle persone giuridiche con scopo di lucro (营利法人, *yingli faren*), persone giuridiche senza scopo di lucro (非营利法人, *feiyingli faren*) e persone giuridiche speciali (特别法人, *tebie faren*), come ad esempio le organizzazioni economiche collettive di villaggio etc.⁵⁵.

Senz'altro di rilievo per il discorso che si sta svolgendo è il capitolo IV che riguarda le organizzazioni senza personalità giuridica, categoria costruita per raccogliere quelle che, nelle leggi promulgate nel corso delle ultime decadi, erano sovente richiamate facendo ricorso a un generico riferimento a delle 其他组织 (*qita zuzhi*), altre organizzazioni⁵⁶, e nel quale ci si riferisce a diverse tipologie di organizzazioni che, pur non vedendosi riconosciuta una personalità giuridica, godono comunque di una certa cd. rilevanza esterna potendo svolgere delle attività in proprio nome⁵⁷. Trapela dunque piuttosto chiaramente la necessità di avere un centro di imputazione di effetti giuridici, che non viene però soddisfatta facendo ricorso alla *fictio iuris* della personalità giuridica.

Per completare il quadro poi, occorre ancora osservare come, sempre nella Parte generale, sia previsto un capitolo V, dedicato ai 民事权利 (*minshi quanli*), letteralmente “diritti del diritto civile/diritti civili” e nella sostanza, come si segnalava, guardando al contenuto, “diritti soggettivi” (come ad esempio i diritti della personalità, diritti reali, obbligazioni, cd. diritti della proprietà intellettuale etc.) che sono appunto in questo elen-

parte generale del Codice (artt. 4-9, il cui testo è il seguente: art. 4 民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。Art. 5 民事主体从事民事活动, 应当遵循自愿原则, 按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。Art. 6 民事主体从事民事活动, 应当遵循公平原则, 合理确定各方的权利和义务。Art. 7 民事主体从事民事活动, 应当遵循诚信原则, 秉持诚实, 恪守承诺。Art. 8 民事主体从事民事活动, 不得违反法律, 不得违背公序良俗。Art. 9 民事主体从事民事活动, 应当有利于节约资源、保护生态环境)。

⁵⁴ Si veda, nuovamente, quanto in PORCELLI, *Diritto delle successioni mortis causa in Cina durante l'elaborazione del nuovo Codice civile*, cit., 616-617 e la bibliografia ivi richiamata.

⁵⁵ PORCELLI, *La nuova “Parte generale del diritto civile della Repubblica popolare cinese”. Struttura e contenuti*, cit., 683 ss.

⁵⁶ Si veda ad esempio SHI HONG (a cura di), *Zhonghua Renmin Gongheguo Minfa Zongze Tiaowen Shuoming, Lifa Liyou ji Xiangguan de Guiding*, Beijing 2017, 244.

⁵⁷ L'art. 102 dispone che 非法人组织是不具有法人资格, 但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。Al riguardo si veda quanto già osservato in PORCELLI, *La nuova “Parte generale del diritto civile della Repubblica popolare cinese”. Struttura e contenuti*, cit., 686 ss.

cati⁵⁸. Questo, che pare piuttosto un altro ‘fossile’ rimasto dall’impostazione impiegata dal legislatore nel corso delle ultime decadi, e in particolare con la LPGDC del 1986, è senz’altro utile però a confermare il fatto che il Codice stesso sia costruito sulla dialettica tra soggetto di diritto astratto e diritti altrettanto astratti⁵⁹ a esso ‘riconosciuti’ con tutto quanto possa esservi di conseguenza, come il riconoscimento di diritti della personalità non soltanto a delle persone giuridiche eventualmente non umane, ma anche a delle organizzazioni senza personalità giuridica!

Si tratta di norme costruite appunto dalla prospettiva di una dialettica tra soggetto astratto e oggetto altrettanto astratto e che, per quanto riguarda la questione relativa al soggetto, sono in linea di massima volte sempre a soddisfare la necessità di poter avere a disposizione un centro di imputazione di effetti giuridici con la nozione di persona che si trova coinvolta in questo turbinio che sfoca però i confini dogmatici e che viene a sua volta a condizionarla, e sono proprio delle norme del Codice che svelano quanto il far ricorso a un’astrazione della “persona”, quantomeno nel far fronte alle esigenze che emergono nella società del XXI secolo, possa dar luogo a soluzioni che appaiono per certi versi addirittura paradossali. Si pensi ad esempio alla distinzione che emerge dal modo in cui è intitolato il Capitolo III del Libro IV del Codice, ossia “Diritto al nome e cognome e diritto alla denominazione” al fine di riuscire a dar protezione anche al ‘nome’ di persone astratte, non fisiche, a cui da un lato sono riconosciuti diritti soggettivi⁶⁰ e dall’altro sono comunque a loro volta trattate come oggetti⁶¹; così come al fatto che siano previste delle *feifaren zuzhi*, le menzionate organizzazioni senza personalità giuridica, organizzazioni (imprese individuali, società di persone, organizzazioni che prestano servizi professionali) che, sebbene non godano della qualifica di persona giuridica, e dunque, appunto

⁵⁸ Si vedano al riguardo le riflessioni già svolte in PORCELLI, *La nuova “Parte generale del diritto civile della Repubblica popolare cinese”. Struttura e contenuti*, cit., 676 ss.

⁵⁹ Si pensi, in proposito, ad esempio alle riflessioni svolte in riferimento all’*homo oeconomicus* e alla nuove forme di proprietà che sono venute ad emergere al fine di ‘soddisfarne i bisogni’ svolte in GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico*, in CORTESI (a cura di), *La proprietà e le proprietà*, Milano, 1988, ora in GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992, (edizione da cui si cita) 656 ss. (su cui mi sia concesso di rinviare anche a PORCELLI, *Salva rerum substantia e principio verde. Per una rilettura critica della proprietà attraverso il diritto romano e il diritto cinese*, Torino, 2023, 3 ss.) ovvero, ancora, ad esempio a RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona. Trasformazioni di una categoria giuridica*, in *Filosofia politica*, n. 3 del 2007, 371.

⁶⁰ Il Capitolo III del Libro IV (sui diritti della personalità del Codice) è dedicato appunto allo *xingmingquan* (姓名权) e al *mingchengquan* (名称权) e si legge appunto all’art. 1013 che di quest’ultimo godano le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica “法人、非法人组织享有名称权，有权依法决定、使用、变更、转让或者许可他人使用自己的名称”.

⁶¹ Si pensi ad esempio al fatto che possano fondersi, scindersi, che la titolarità possa esserne trasferita e quant’altro.

della personalità giuridica, possono tuttavia svolgere delle attività rilevanti per il diritto civile in proprio nome⁶² e finanche godere di diritti della personalità!⁶³

Si tratta, di un sistema che già di suo mostra la necessità di dover perseguire una maggior chiarezza negli inquadramenti dogmatici a prescindere in realtà dalle questioni relative all'ingresso in campo delle cd. intelligenze artificiali e quanto ad esse collegato. Basti pensare già appunto al paradosso per cui dei “diritti della personalità” (人格权, dove 人, *ren*, giova ricordare, la persona) siano riconosciuti non solo a delle astrazioni della persona umana, bensì finanche a delle “organizzazioni senza personalità giuridica” 非法人组织 (*feifaren zuzhi*), ovvero, ancora, alle questioni relative alle difficoltà di inquadramento dogmatico quando vengono in gioco le collettività, le imprese collettive, il suolo collettivo⁶⁴ e quant'altro. Tuttavia, con l'ingresso nel gioco di cose potenzialmente in grado di autodeterminarsi, la necessità di fondamenta chiare al riguardo diventa, ovviamente, ancor più stringente.

Un dato che pare emergere in modo piuttosto evidente è quello relativo al fatto che, al fine di soddisfare la necessità di imputazione di effetti giuridici a qualcosa di diverso dalle persone ‘in carne ed ossa’⁶⁵, si sia finiti con il far ricorso alla personificazione di entità astratte e poi, essendosi, per ulteriori incrostazioni concettuali⁶⁶, limitata la possibilità di scelta rispetto alla fisionomia che anche queste ultime possono assumere, la necessità di avere dei centri di imputazione sia talmente dirompente da scardinare anche questo modello e spingere all'elaborazione della categoria delle *feifaren zuzhi*. Categoria che, da un lato, lascia emergere con buona chiarezza i limiti che incontrano gli attuali modelli di creazione di persone astratte e, dall'altro lato, rende più agevole riuscire a comprendere quale sia, in realtà, l'effettiva necessità a cui il diritto è chiamato a dar risposta, ossia quella appunto della creazione di centri di imputazione di effetti giuridici. Per poter, tuttavia, riuscire a comprendere in modo più adeguato quelli che sono i termini della questione e poter inquadrare in modo più nitido anche il tema dell'imputazione di effetti giuridici nei casi in cui siano coinvolte delle cd. intelligenze artificiali occorre cercare di comprendere il modo in cui questa tipologia di ‘persone giuridiche’ astratte sia

⁶² Si legge, infatti, nell'art. 102 che: 非法人组织是不具有法人资格, 但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。[co. 2] 非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。

⁶³ Si veda il richiamato art. 1013 ovvero, ancora l'art. 110 co. 2 in base al quale le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità godono del diritto alla denominazione, alla reputazione, all'onore (法人、非法人组织享有名称权、名誉权和荣誉权)。

⁶⁴ Si veda JIANG, *Il regime della proprietà collettiva* cit., 31 ss.

⁶⁵ Per tale espressione CATALANO, *Diritto, soggetti, oggetti*, cit., 116.

⁶⁶ Ad esempio, per quanto relativo a quelle che possono essere legate all'intreccio tra personalità giuridica, separazione patrimoniale e forma associativa, intreccio atto a soddisfare le esigenze soprattutto economiche di una società che usciva dal medio evo ed entrava nell'epoca della rivoluzione industriale, ma che già da diverso tempo iniziano a mostrare i propri limiti come già segnalato dal ricorso alla ‘paradossale’ nei termini società unipersonale si veda PORCELLI, *Civilian Tradition and the Chinese Company Law*, in *Transition Studies Review*, 2009, 438 ss.

emersa e, tenendo in considerazione quali possano essere stati i condizionamenti apportati all'assunzione di determinate sembianze da parte dei meccanismi giuridici, in quale contesto storico ciò sia accaduto.

III. Capovolgimenti sul piano filosofico e giuridico

Questa ora tracciata con riguardo al diritto cinese, caratterizzata da forte astrazione concettuale, seppur possibile da considerare quale esito di un percorso partito da Roma, rispetto a quella che era prospettiva romana, è una prospettiva se non diametralmente opposta, quantomeno profondamente diversa. Sebbene l'esigenza latente pare sia comunque quella di riuscire a risolvere il problema dell'imputazione di effetti giuridici, tuttavia, il modo in cui le è stata data risposta risulta essere, non da ultimo in ragione del diverso clima sociale, culturale, politico, piuttosto differente. Al fine di poter tracciare, seppur sommariamente, le linee che hanno portato a quelle che sono le soluzioni attualmente impiegate, così come per poter cercare di riflettere sulle possibili modalità attraverso cui si potrebbe cercare di affrontare le sfide con cui ci si sta misurando agli inizi del XXI secolo, si rende dunque necessario tener conto, da un lato, di quanto avvenuto sul versante socio-culturale ripercorrendo in particolare alcune vicende che hanno riguardato le concezioni filosofiche relative al soggetto e alla persona; dall'altro lato quelle che sono state le soluzioni giuridiche offerte.

Già da tempo è stato infatti segnalato che, in particolare a partire dal XVII secolo, ha avuto luogo un "capovolgimento del significato di *subiectum* e dei suoi derivati"⁶⁷, un "capovolgimento concettuale di grande rilievo"⁶⁸. Se, infatti, come chiarito dalla migliore dottrina, "nelle fonti romane *subiectus* indica [...] l'uomo soggetto all'altrui potere"⁶⁹, lo stesso termine filosofico è stato protagonista di quella definita come una "storia assai singolare, essendo giunto a possedere un significato per certi aspetti esattamente antitetico a quello che aveva in origine"⁷⁰. Il latino *subiectum* avrebbe dovuto originariamente tradurre il greco *ὑποκείμενον* che, "secondo la sua stessa etimologia, significa inizialmente, in generale", tutto ciò che "soggiace" o "sottostà" andando ad indicare in Aristotele "tanto la materia, come sostrato su cui s'imprime la forma individuante, quanto la stessa sostanza individuata" poiché "sorregge gli attributi o 'accidenti' che le ineriscono"⁷¹ e, procedendo in avanti nel tempo, sembra che ancora per la filosofia scolastica tale termine indicas-

⁶⁷ Si veda CALOGERO, *s.v. Soggetto*, in *Enciclopedia Italiana*, XXXII, Roma, 1936, 28 ss. Si veda, CATALANO, *Diritto, soggetti*, cit., 108.

⁶⁸ Si veda SCHIPANI, *Alcune osservazioni sulla concettualizzazione giuridica dell'uomo nel sistema romanista in Europa e in America latina*, in *Revista Chilena de Historia del Derecho*, 16/1990-1991, 50.

⁶⁹ Si veda, CATALANO, *Diritto, soggetti, oggetti*, cit., 108.

⁷⁰ Si veda, CALOGERO, *s.v. Soggetto*, cit., 28 ss.

⁷¹ Si veda, nuovamente CALOGERO, *s.v. Soggetto*, cit., 28 ss.

se “quello che oggi chiamiamo ‘oggetto’”⁷². Con chiara sintesi è stato infatti spiegato che, nella scolastica, “*esse subiective* significa l’esistenza reale, mentre *esse obiective* designa la sussistenza soltanto nel pensiero, con antitesi di valori esattamente contraria a quella che i termini di soggetto e oggetto vengono invece ad assumere nel pensiero moderno”⁷³, anche giuridico. In effetti, è condivisibilmente sottolineato pure nella romanistica, che l’espressione *subiectum iuris* nel senso di ‘soggetto di diritto’ non sembra risalire oltre queste fasi⁷⁴. Dal punto di vista filosofico, viene comunque spiegato come Cartesio abbia ancora mantenuto l’uso scolastico, mentre con Hobbes e Leibniz⁷⁵ il termine sia stato impiegato “per designare il soggetto dell’attività senziente”⁷⁶, aprendosi così “la tradizione per la quale il termine soggetto è adoperato per designare, in genere, la coscienza e il pensiero, il suo opposto passando perciò a indicare la realtà che esiste in sé e che quindi è il termine a cui il pensiero deve adeguarsi”, significato questo che si affermerà poi con Kant e con l’idealismo tedesco ottocentesco “restando quindi acquisito a tutta la gnosologia posteriore”⁷⁷.

Sul piano giuridico, questo capovolgimento ha offerto una base concettuale per far sì che, in sostanza, si sia sostituito nel “‘sistema’ – via via con i necessari adattamenti – un nuovo e assorbente ‘soggetto di diritto’, il ‘soggetto’ per eccellenza, che volta a volta sarà la società, la collettività, lo Stato, l’ordinamento, la norma, mentre gli uomini, gli individui, i tradizionali ‘soggetti di diritto’ diventeranno gli ‘oggetti’ della predicazione di questo nuovo ‘soggetto’, ‘oggetti’ di una qualificazione che avrebbe in esso la sua fonte e il suo fondamento”⁷⁸. La nozione di “persona” viene ad ‘agganciarsi’ a quella di “soggetto di diritto”, l’*homo*, concreto, viene separato dalla *persona* che sarà il “‘presupposto’ dei diritti soggettivi quali poteri ‘concessi’ dall’ordinamento per il soddisfacimento di interessi”: a seguito di processi di astrazione è stata designata come *homo moralis* e poi *subiectum* intorno al quale è stato costruito il sistema di diritto in termini di diritti soggettivi⁷⁹, diritti, appunto, ‘riconosciuti’ e ‘protetti’ per impiegare le espressioni utilizzate da autorevole

⁷² Per tale puntualizzazione si veda ORESTANO, *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche. Scienza del diritto e storia*, Bologna, 1978, 116 ss., richiamato anche in CATALANO, *Diritto, soggetti, oggetti*, cit., 108.

⁷³ Si veda, CALOGERO, *s.v. Soggetto*, cit., 28 ss.

⁷⁴ Si veda in proposito, ad esempio, quanto in CATALANO, *Diritto, soggetti, oggetti*, cit., 108 e la bibliografia *ivi* richiamata.

⁷⁵ Da ultimo sul tema, STOLFI, *Per una genealogia della soggettività giuridica: tra pensiero romano ed elaborazioni moderne*, in BONIN, HAKIM, NASTI, SCHIAVONE, *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, Torino, 2019, 59 ss.

⁷⁶ Si veda, CALOGERO, *s.v. Soggetto*, cit., 28 ss. ove è precisato che “passaggio terminologico è naturalmente reso possibile dal fatto che l’attività senziente viene concepita inizialmente come attributo del ‘soggetto’ corporeo a cui inerisce”.

⁷⁷ Si veda, nuovamente, CALOGERO, *s.v. Soggetto*, cit., 28 ss.

⁷⁸ ORESTANO, *Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano*, I, Torino, 1968, 45.

⁷⁹ Si veda la sintesi svolta in SCHIPANI, *Alcune osservazioni sulla concettualizzazione giuridica dell’uomo*, cit., 50-51.

dottrina cinese⁸⁰, dallo Stato in posizione di monopolio⁸¹. E ancora delle osservazioni svolte dalla dottrina cinese a commento della scelta di dedicare appunto un libro *ad hoc* al tema dei diritti della personalità per sottolinearne il riconoscimento e rafforzarne la protezione⁸², mostrano come si sia finiti nella situazione per cui questi possono essere considerati “come strumenti di tutela del soggetto anche nei confronti dello stato, laddove per altro il soggetto dipende per la sua soggettività dallo stato stesso che produce il diritto e, attraverso di esso, i diritti, senza la titolarità dei quali il soggetto non è tale, o, in caso di limitazioni nella titolarità di essi, è limitata anche la sua soggettività”⁸³.

Tanto che pare si possa infatti ben dire, come lucidamente sintetizzato in dottrina, di essere oggi in una situazione in cui “non [abbiamo] un diritto per l'uomo, ma l'uomo per il diritto”⁸⁴, situazione appunto capovolta rispetto a quella che “già i romani” avevano “magistralmente precisata” in cui ci si poneva da una prospettiva per cui a rilevare era “non la persona per lo Stato, ma lo Stato per la persona e per tutti gli sviluppi naturali e soprannaturali della persona”⁸⁵.

IV. La centralità della persona “in carne e ossa” per il diritto a Roma

In diverse opere dei giuristi romani la trattazione contempla un'esposizione dedicata alla persona⁸⁶ e, sebbene nella presente sede non si possa aspirare a svolgerne un'analisi completa, è comunque opportuno richiamare quelli che possono considerarsi dei punti di orientamento rispetto alla materia. Si legge in un celebre passo delle *Istituzioni* di Gaio, (Gai. 1, 8) *Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad*

⁸⁰ Si legge infatti in WANG LIMING, *Il Libro del Codice civile cinese sui diritti della personalità* cit., 81 che “Lo scopo per cui il Codice civile ha previsto un autonomo libro sui diritti della personalità è evidentemente quello di rafforzarne la protezione. Poiché l'obiettivo finale è quello di offrire protezione a ogni tipo di diritto della personalità, si è cercato di fare ricorso a ogni mezzo di tutela: il riconoscimento dei diritti della personalità è il presupposto, la loro protezione è lo scopo”.

⁸¹ SCHIPANI, *Alcune osservazioni sulla concettualizzazione giuridica dell'uomo*, cit., 51.

⁸² Si veda, ancora WANG LIMING, *Il Libro del Codice civile cinese sui diritti della personalità* cit., in particolare le richiamate osservazioni di sintesi svolte, 81.

⁸³ SCHIPANI, *Alcune osservazioni sulla concettualizzazione giuridica dell'uomo*, cit., 51.

⁸⁴ Per tale espressione si veda MARINI, *Brevi riflessioni su 'persona' e 'familia': diritto romano e nuova costituzione cubana*, in CARDILLI, LOBRANO, MARINI (a cura di), *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova Costituzione cubana*, Milano, 2021, 208.

⁸⁵ Si veda LA PIRA in *La Nazione*, 8-9 agosto 1943, n. 190 su cui CATALANO, *Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira*, in *Diritto @ storia*, 5/2006, § V.2 (reperibile in http://www.dirittoestoria.it/5/Tradizione-Romana/Catalano-Concetti-principi-giuridici-romani-La-Pira.htm#_ftn70 ultimo accesso, gennaio 2021) e MARINI, *Brevi riflessioni su 'persona' e 'familia'*, cit., 208, n. 18.

⁸⁶ Per una rassegna delle fonti in cui è possibile rinvenire una trattazione iniziale dedicata alle condizioni giuridiche delle persone, si veda ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 7, n. 1. Riferimenti in tal senso anche in TAFARO, *Ius hominum causa constitutum. Un diritto a misura d'uomo*, Napoli, 2009, 14.

actiones. Et prius videamus de personis. In questo, dopo dei riferimenti di natura generale dedicati alle partizioni del diritto e alle sue fonti (Gai. 1, 1-7), viene avanzata quella che sarà la scansione secondo la classificazione *personae, res, actiones* e, con un “*prius*” – che secondo convincenti letture offerte dalla dottrina, veicola non soltanto l’indicazione di una priorità espositiva assegnata alle persone, bensì la “necessità di partire dalla materia *prioritaria* per il diritto e la sua comprensione”⁸⁷ – viene introdotta la trattazione riguardante le persone. Una dichiarazione, definita come “omologa” rispetto a quella ora richiamata⁸⁸, è stata poi fatta propria anche da Giustiniano nelle sue Istituzioni dove, dopo il breve titolo I *De iustitia et de iure*, il titolo II *De iure naturali gentium et civili* apre la strada a quanto sarà poi trattato dal titolo successivo (*De iure personarum*) con l’affermazione secondo cui (I. 1,2,12) *Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. Ac prius de personis videamus. Nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, ignorentur.* Si tratta di un ulteriore riconoscimento della centralità della persona che viene altresì rafforzato da quello che pare essere un richiamo alla celeberrima ‘spiegazione’⁸⁹ offerta da Ermogeniano e riportata nel Digesto dove, ancora dopo aver ripreso l’enunciazione gaiana secondo cui (D. 1,5,1 *Gaius libro primo institutionum*) *Omne ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones*, viene riportata in D. 1,5,2 (*Hermogenianus libro primo iuris epitomarum*) l’altra, ben nota, affermazione secondo cui *Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris, ordinem edicti perpetui secuti et his proximos atque coniunctos applicantes titulos ut res patitur, dicemus.* La visione che viene così offerta – anche con il richiamo a quest’ultima affermazione “che dà il motivo di fondo dell’ordine sistematico”⁹⁰, come un’enunciazione di quella che appariva essere la caratteristica preminente del diritto romano, non l’espressione di un’opinione personale di Ermogeniano, bensì la sintesi del pensiero dei giuristi precedenti, enunciata come paradigma⁹¹ – ci consegna un sistema di cui la centralità della persona può ben dirsi essere “colonna portante”⁹².

⁸⁷ Sul punto si veda TAFARO, *Ius hominum causa constitutum*, cit., 12 e la bibliografia *ivi* richiamata in n. 9.

⁸⁸ Si veda nuovamente TAFARO, *Ius hominum causa constitutum*, cit., 13.

⁸⁹ Si insiste sulla pregnanza del termine “*statutum*” non lontano da “*constitutum*” in TAFARO, *Ius hominum causa constitutum*, cit., 13-14, n. 15; mentre di riproposizione dell’ordine sistematico gaiano a cui è aggiunta “la motivazione tratta da Ermogeniano” si parla in SCHIPANI, *Alcune osservazioni sulla concettualizzazione giuridica dell’uomo*, cit., 47.

⁹⁰ Si veda CATALANO, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino, 1990, 167.

⁹¹ Si veda, ancora, TAFARO, *Ius hominum causa constitutum*, cit., 10-11 e circa la posizione di Ermogeniano quale “conclusione di una riflessione secolare”, si veda VALDITARA, *Lo stato nell’antica Roma*, Soveria Mannelli, 2008, 370.

⁹² Per tale espressione SACCOCCIO, *Il “sistema” del diritto romano come patrimonio comune dell’umanità*, in AURICCHIO, CASOLA, *Liber Amicorum per Sebastiano Tafaro. L’uomo, la persona, il diritto*, Bari, 2019, 567.

Ci si riferiva, comunque, a una nozione di “*persona*” che, anche a prescindere dalle eventuali radici terminologiche che possano permettere di ricollegarla alla maschera teatrale⁹³, e dal fatto che possa essere stata talvolta oggetto di impieghi che possano aver indotto alcuni studiosi, anche autorevoli, a far sì che si sia riproiettato sui testi quanto piuttosto nella mente del lettore⁹⁴, può ritenersi strettamente collegata (collegamento che già le fonti sopra richiamate mostrano) a quella di *homo* insieme alla quale andava ad evidenziare “diversi aspetti di una stessa realtà concreta: l’uomo”⁹⁵.

Se da un lato, anche grazie all’impiego di un metodo scientifico applicato al diritto⁹⁶, si è proceduto a compiere delle *divisiones*, queste non disconoscono comunque l’esistenza di caratteri comuni tra gli uomini, concretamente considerati in relazione alle esigenze della loro vita sociale e ai contesti in cui si articola storicamente⁹⁷, anzi, è proprio, per esempio, la possibilità dei passaggi di *status* – annoverata da Dionigi di Alicarnasso tra le ragioni del successo di Roma nella sua espansione⁹⁸ – che mina “dalle fondamenta” la stessa *summa divisio* (Gai. 1, 9 *et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi*) esprimendo una generale eguaglianza di base⁹⁹, eguaglianza che emerge anche in diversi altri luoghi delle fonti giuridiche, basti pensare al dibattito tra i giuristi su quella definita come *libertas naturalis*¹⁰⁰. La nozione di persona in larghissima parte era concreta, era “l’uomo in carne ed ossa”¹⁰¹, così come, seppur

⁹³ Si veda sul punto quanto ancora osservato in TAFARO, *Ius hominum causa constitutum*, cit., 14 ss.

⁹⁴ Si veda ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, Torino, 1959, consultato nella versione ora reperibile in <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano08Orestano.pdf> (ultimo accesso, gennaio 2021), p. 83 che prende in considerazione D. 41,3,15 pr. (Paulus libro 15 ad Plautium – [...] *Nam hereditatem in quibusdam vice personae fungi receptum est. Ideoque in successoribus locum non habere usucapionem*) e D. 46, 1, 22 (Florentinus libro octavo institutionum – *Mortuo reo promittendi et ante aditam hereditatem fideiussor accipi potest, quia hereditas personae vice fungitur, sicuti municipium et decuria et societas*) criticando la posizione di Bonfante.

⁹⁵ Si veda CATALANO, *Diritto e persone*, cit., 169.

⁹⁶ Sull’impiego del metodo scientifico si veda, ad esempio, SCHIPANI, *La codificazione del diritto romano comune*, Torino, 1999, 199 ss.

⁹⁷ In proposito, SCHIPANI, *Alcune osservazioni sulla concettualizzazione giuridica dell’uomo*, cit., 47.

⁹⁸ Si veda Dion. Alic. 1, 9, 4: Ῥωμύλου δὲ τὴν ἐπώνυμον αὐτοῦ πόλιν οἰκίσαντος ἐκκαίδεκα γενεαῖς τῶν Τρωικῶν ὕστερον, ἣν νῦν ἔχουσιν ὀνομασίαν μεταλαβόντες, ἔθνος τε μέγιστον ἐξ ἐλαχίστου γενέσθαι σὺν χρόνῳ παρεσκεύασαν καὶ ἐπιφανέστατον ἐξ ἀηλοτάτου, τῶν τε δεομένων οἰκήσεως παρὰ σφίσι φιλανθρώπων ὑποδοχῆ καὶ πολιτείας μεταδόσαι τοῖς μετὰ τοῦ γενναίου ἐν πολέμῳ κρατηθεῖσι, δούλων τε ὅσοι παρ’ αὐτοῖς ἐλευθερωθεῖεν ἀστοῖς εἶναι συγχωρήσει, τύχης τε ἀνθρώπων οὐδεμιᾶς εἰ μέλλοι τὸ κοινὸν ὠφελεῖν ἀπαξιώσει· ὑπὲρ ταῦτα δὲ πάντα κόσμῳ τοῦ πολιτεύματος, ὃν ἐκ πολλῶν κατεστήσαντο παθημάτων, ἐκ παντὸς καιροῦ λαμβάνοντέ τι χρεῖσιμον.

⁹⁹ Si veda, SCHIPANI, *Alcune osservazioni sulla concettualizzazione giuridica dell’uomo*, cit., 48.

¹⁰⁰ Al riguardo si vedano le fonti e la bibliografia richiamate, così come lucide riflessioni svolte in CARDILLI, *Il problema della libertà naturale in diritto romano*, in AURICCHIO, CASOLA, *Liber Amicorum per Sebastiano Tafaro. L’uomo, la persona, il diritto*, Bari, 2019, 129 ss.

¹⁰¹ Si veda al riguardo CATALANO, *Diritto, soggetti, oggetti*, cit., 116, n. 66.

applicando un metodo scientifico, concreta era la giurisprudenza¹⁰², e anzi, è proprio a concetti concreti come quello di *homines*, ovvero, *populus* per gli insiemi degli stessi¹⁰³, di cui era parte di un tutto¹⁰⁴, che si possono collegare concetti come quello di *libertas*¹⁰⁵ ora richiamato.

V. La personificazione di entità diverse dall'uomo

V.1. Da Roma al giusnaturalismo

Una 'personificazione' di entità diverse dall'uomo è avvenuta in modo più incisivo soltanto successivamente, intrecciandosi con il 'capovolgimento concettuale' di cui sopra. È stato infatti autorevolmente notato nella romanistica come, sebbene in alcuni testi postclassici sia emerso un impiego del termine *persona* volto ad esprimere una nozione vicina a quella che oggi è resa con l'espressione "capacità giuridica"¹⁰⁶, tuttavia, questi definiti come degli "inizi di una divergenza tra le nozioni di *homo* e *persona*"¹⁰⁷, nell'Opera di Giustiniano non hanno trovato conferma, avendo ciò poi dei riflessi sulla giurisprudenza medioevale e rinascimentale¹⁰⁸. Ancora nella Glossa accursiana, infatti, si manteneva la posizione per cui "*universitas nihil aliud est, nisi singuli homines qui ibi sunt*"¹⁰⁹.

Dei passi verso un impiego in senso più astratto del termine *persona* sembra siano stati comunque mossi già dai Canonisti, ad esempio Sinibaldo dei Fieschi, Papa Innocenzo IV, osservava che il "*collegium in causa universitatis fingantur una persona*" spiegando tuttavia che le *universitates* siano dei "*nomina iuris [...] et non personarum*"¹¹⁰, così come di

¹⁰² Sulla concretezza della giurisprudenza romana, si vedano GALLO, *La concretezza nell'esperienza giuridica romana*, in *Index*, 5/1974-1975, 1 ss.; GROSSO, *La concretezza della giurisprudenza romana*, in *Index*, 5/1974-1975, 15 ss.; LANTELLA, *La concretezza dei Romani come fatto e come valore*, in *Index*, 5/1974-1975, 26 ss.; CATALANO, *Diritto e persone*, cit., XIII.

¹⁰³ Sul *populus*, fondamentale, CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino, 1974.

¹⁰⁴ Per tale, efficace, formula di sintesi, CARDILLI, *El fundamento 'constituyente' de la familia en la res publica romana*, in GUZMÁN ÁVALOS, DEL CARMEN VALDÉS MARTÍNEZ (a cura di), *Costitucionalización del Derecho de Familia*, Veracruz, 2016, 127.

¹⁰⁵ Si veda, CATALANO, *Diritto e persone*, cit., XIII.

¹⁰⁶ Vengono in proposito richiamati, con riferimento ai *servi*, i tratti "*servos [...] quasi nec personam habentes*" (Nov. Theod. II, 17, 1, 2) e "*servos [...] qui personam legibus non habebant*" (Cassiodoro, *Var.*, 6, 8), si veda, ORESTANO, *Il "problema delle persone giuridiche" in diritto romano*, cit., 9 richiamato in CATALANO, *Diritto e persone*, cit., 169.

¹⁰⁷ Si veda, CATALANO, *Diritto e persone*, cit., 169.

¹⁰⁸ Si veda, ORESTANO, *Il "problema delle persone giuridiche" in diritto romano*, cit., 9.

¹⁰⁹ Gl. *non debetur* a D. 3, 4, 7, 1, in proposito si veda, ancora, ORESTANO, *Il "problema delle persone giuridiche" in diritto romano*, cit., 10.

¹¹⁰ SINIBALDUS DE FLISCO, *In quinque libros Decretalium*, Venezia 1570, fol. 1632 nuovamente richiamato in ORESTANO, *Il "problema delle persone giuridiche" in diritto romano*, cit., 11.

persona ficta o *rapraesentata*, “nel senso di ‘persona’ raffigurata attraverso un atto della nostra mente” verranno poi a parlare i Canonisti e Commentatori sottolineando comunque che si trattava di costruzioni mentali elaborate dalla scienza giuridica¹¹¹.

Il passaggio verso una sistematica astrazione della *persona* sembra che si sia quindi consumato successivamente, ad esempio, quando con Duarenus si leggerà che *universitas est hominum societas, ita contracta, ut una tantum persona esse appareat, a singulis differens personis, ex quibus ea constat* o, forse ancor più chiaramente, con Donellus il quale affermerà che *servus homo est, non persona; homo naturae, persona iuris civilis vocabulum*¹¹². Con Pufendorf si arriverà poi all’elaborazione di un concetto di *persona moralis* a cui verranno ricondotte le *personae simplices*, i singoli uomini, e le *personae compositae*¹¹³.

È stato ancora osservato dalla migliore dottrina come, nel XVIII secolo “sotto la spinta ideologica dell’individualismo giusnaturalistico si vollero far coincidere lo *status hominis naturalis* e lo *status hominis civilis*, cioè la nozione di uomo come dato naturalistico e la nozione di persona come dato giuridico, sostenendosi che ogni uomo sarebbe di per sé – in quanto tale – portatore di ‘diritti soggettivi’, tutti rapportabili alla sua ‘potestà di volere’, elevata a contrassegno naturale della sua personalità e a elemento motore dei rapporti giuridici facenti a lui capo”¹¹⁴; in tale direzione, il *subiectum iuris* astratto offriva un provvido appoggio.

V.2. L'emersione della *juristische Person* e il suo *Substraat*

Lungo questo solco non sorprende dunque come poi si sia giunti, con Heise, a costruire sistematicamente – nell’ambito di un discorso incentrato sulla dialettica tra soggetto e oggetto di diritto, in un capitolo intitolato appunto “*Von den Subjecten und Objecten der Rechte*” – una nozione generale di soggetto di diritto e a impiegare l’espressione “*juristische Personen*” per raccogliere tutto quanto diverso dagli uomini viene in uno Stato riconosciuto come “*Subject von Rechten*”¹¹⁵.

¹¹¹ Si veda ORESTANO, *Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano*, cit., 11-12 che richiama, tra gli altri, Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi e Paolo di Castro.

¹¹² Si vedano rispettivamente DUARENUS, *Opera omnia*, I, Lucca, 1765, 131 e DONELLUS, *Comment. iur. civ.*, I, Napoli, 1763, 65, entrambi richiamati in CATALANO, *Diritto e persone*, cit., 169 e 170; sul punto si veda anche ORESTANO, *Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano*, cit., 12-13.

¹¹³ PUFENDORF, *De iure naturae et gentium*, I, 1, f. 12: *Entia moralia, quae ad analogiam substantiarum concipiuntur, dicuntur personae morales, quae sunt homines singuli, aut per vinculum morale in unum systema connexi [...] Sunt autem personae morales vel simplices vel compositae*; al riguardo si vedano nuovamente le considerazioni svolte in ORESTANO, *Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano*, cit., 14-15.

¹¹⁴ Si veda ORESTANO, *Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano*, cit., 16.

¹¹⁵ HEISE, *Grundriss eines Systems des gemeinen Civilrechts*, § 98, n. 15 (25-26 ed. Heidelberg, 1822); sul punto, ancora, fondamentale ORESTANO, *Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano*, cit., 20-21.

Un aspetto importantissimo da sottolineare, in particolare con riguardo alle ricadute che l'impiego di una simile nozione (in qualsivoglia forma declinata) possa avere rispetto ad una sua eventuale applicazione alle cd. intelligenze artificiali, è tuttavia quello per cui, sebbene nella costruzione di Heise il “*Substrat*” di queste ‘persone’ non fosse vincolato alla persona concreta, ‘in carne ed ossa’ – altrimenti già questo stesso esercizio svolto dallo Studioso non sarebbe stato necessario – si faceva in essa riferimento, comunque, ad esempio a delle unioni simultanee di uomini ovvero, addirittura ad un *Substrat* costituito “*aus Sachen*”, da cose¹¹⁶: cose che però, con ogni probabilità, non includevano di quelle in grado potenzialmente di autodeterminarsi. Il sostrato su cui questa nozione, chiaramente volta a dare una risposta in chiave sistematica ai problemi di imputazione di effetti giuridici, venne costruita, sembra infatti esser stato, in ogni caso, pensato andando a guardare a ‘entificazioni’ comunque ‘esponenziali’ di persone, oppure, anche se ricollegate a delle cose, in ogni caso cose non in grado di autodeterminarsi.

V.3. Astrazione e segnali di criticità

Quelle a cui si approderà attraverso questo processo di astrazione saranno delle nozioni distanti dall’essere umano ‘in carne ed ossa’, basti pensare al fatto che con Savigny si arriverà, partendo dal richiamato passo di Ermogeniano accolto in D. 1, 5, 2, a sostenere che: “il concetto primitivo della persona ossia del soggetto di diritti deve coincidere col concetto dell’uomo, e questa primitiva identità dei due concetti si può esprimere con la formula seguente: ‘Ogni singolo uomo, e solo l’uomo singolo, è capace di diritto’. Tuttavia questo primitivo concetto della persona può dal diritto positivo ricevere modificazioni di due maniere, limitative ed estensive, già accennate nella formula enunciata. Può cioè, in primo luogo, negarsi a taluni singoli uomini, in tutto o in parte, la capacità giuridica. Può, in secondo luogo, estendersi la capacità a qualche altro ente, oltre l’uomo singolo, e così può artificialmente formarsi una persona giuridica”¹¹⁷. Per riprendere un’efficace sintesi proposta nella romanistica “dall’identificazione *homines-personae* si passa ad un concetto giuridico di ‘persona’ per cui possono esservi uomini che non sono persone e persone che non sono uomini (o insiemi di uomini) bensì meramente ‘enti’”¹¹⁸. Non è difficile dunque comprendere come tra i soggetti ve ne possano essere alcuni ‘determinati’ come *minshi*, di diritto civile, e che il Codice guardi ad essi.

Questa astrazione ha comportato l’artificializzazione del diritto che ha condotto al capovolgimento del rapporto stesso tra persona (concreta) e diritto, ad affermazioni per cui “la cosiddetta persona” non è un uomo, “bensì l’unità personificata delle norme giuri-

¹¹⁶ Si veda, nuovamente HEISE, *Grundriss eines Systems des gemeinen Civilrechts* cit., § 98, n. 15 (25-26 ed. Heidelberg, 1822).

¹¹⁷ SCIALOJA (traduzione di), SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, II, Torino, 1888, 1 ss.

¹¹⁸ Si veda CATALANO, *Diritto e persone*, cit., 172.

diche che attribuiscono doveri e diritti al medesimo uomo” con la conseguenza ulteriore che la “cosiddetta persona fisica è una persona giuridica”¹¹⁹.

Tuttavia non è difficile poter immaginare che l’applicazione di schemi giuridici elaborati per l’uomo impiegata per la tutela di interessi di natura diversa possa portare con sé anche delle conseguenze negative.

Lo “schermo fragilissimo” del soggetto di diritto, come lucidamente sottolineato, non è riuscito a impedire che attraverso le norme giuridiche si realizzassero forme di esclusione, come nel caso della possibilità di limitare la capacità giuridica in base alla “appartenenza a determinate razze”¹²⁰, ovvero nel caso del confinamento di persone “deboli” nella “categoria escludente dell’incapacità” nell’ambito di un riduzionismo che ha apportato una limitazione “della dimensione giuridica davvero rilevante alle sole attività accompagnate dall’attributo della patrimonialità, con una esclusione *oggettiva* di tutto ciò che appartiene alle relazioni irriducibili al puro dato economico”¹²¹. Ambito quest’ultimo nel quale, tra l’altro, non si è comunque rimasti al riparo dalla necessità di ricorrere a soluzioni ‘paradossali’ al fine di risolvere problemi che da questa artificializzazione sono derivati, come ad esempio il far ricorso ad una *fictio iuris*, il cd. *piercing the corporate veil*¹²² (anche in Cina, il 揭开公司面纱, *jiiekai gongsi miansha*)¹²³ al fine di superare la *fictio iuris* della personalità giuridica artificialmente attribuita a entità diverse dall’uomo nei casi di abuso della stessa.

¹¹⁹ LOSANO (traduzione di), KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, Torino, 1966, 198.

¹²⁰ Si veda, RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, cit., 366.

¹²¹ Si veda, ancora, RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, cit., 373.

¹²² In proposito, si veda ad esempio WORMSER, *Piercing the Veil of Corporate Entity*, in *Columbia Law Review*, 12/1912, 496 ss.

¹²³ Si veda, ad esempio, l’articolo 20 della 中华人民共和国公司法, la Legge sulle società di capitali della RPC che, tra le varie disposizioni, detta delle previsioni circa il fatto che i soci o gli azionisti non debbano abusare della posizione di ‘indipendenza’ della società quale persona giuridica al fine di danneggiare i creditori, salvo poi il dover assumere responsabilità per quanto compiuto.

L’intero testo del menzionato articolo 20 è il seguente:

公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

Sul tema del *jiiekai gongsi miansha*, si veda, ad esempio quanto già in, LIU JUNHAI, *Xin Gongsifa zhong jiekai gongsi miansha zhidu de jieshi nandian tanxi*, in *Tongji Daxue Xuebao (shehui kexue ban)*, 6/2006, 111 ss.

VI. Il *bonum et aequum* e la necessità di soluzioni che tengano conto della distinzione tra persone e cose nel misurarsi con le questioni poste dall'intelligenza artificiale

Come osservato di recente, sono molteplici i casi in cui si è finiti con il ritenere che, in quanto 'persone', anche le persone giuridiche debbano godere dei diritti e privilegi delle altre persone¹²⁴ e questa osservazione può essere altresì avvalorata da quanto visto essere accaduto nel Codice civile cinese con l'estensione dei 'diritti della personalità' alle persone giuridiche avvenuta ad esempio con il "diritto alla denominazione" (名称权, *mingchengquan*), accostato al "diritto al cognome e nome" (姓名权, *xingmingquan*) delle persone fisiche e con altri diritti soggettivi¹²⁵ cosicché se ne possa ricavare "a good (and warning) example" circa il fatto che potrebbe poi essere non così semplice, ove entità riconducibili alle intelligenze artificiali siano dogmaticamente inquadrare come persone, giustificare "why this person should not enjoy the same rights and privileges natural persons enjoy"¹²⁶. Discorso questo che potrebbe valere anche nel caso di accostamenti troppo pronunciati.

In realtà, proprio il dover dar risposta alle questioni sollevate dall'avvento delle cd. intelligenze artificiali dovrebbe offrire l'occasione per porre in essere delle riflessioni di più ampio respiro sul come affrontare quello che sembra essere il tema centrale della questione, ossia la gestione dell'imputazione di effetti giuridici, secondo delle modalità che possano essere adeguate a gestire la complessità attuale offrendo delle soluzioni chiare e prevedibili e senza andare però a trascurare distinzioni che debbono essere comunque tenute presenti, come ad esempio quella tra essere umano e cose. Oltre ai richiamati casi di Pechino se ne registrano ormai moltissimi trattati anche da tribunali di altri Paesi, distanti e pur profondamente diversi rispetto alla Cina, in cui resta comunque centrale appunto il tema dell'imputazione degli effetti giuridici¹²⁷.

¹²⁴ Si veda, ad esempio, SCHIRMER, *Artificial Intelligence and Legal Personality: Introducing "Teilrechtsfähigkeit": A Partial Legal Status Made in Germany*, in WISCHMEYER, RADEMACHER (a cura di), *Regulating Artificial Intelligence*, Cham, 2020, 123 ss.

¹²⁵ Ad esempio l'articolo 110, comma 2 del Codice prevede che le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica godono del diritto alla denominazione, alla reputazione, all'onore (法人、非法人组织享有名称权、名誉权和荣誉权).

¹²⁶ Si veda ancora SCHIRMER, *Artificial Intelligence and Legal Personality* cit., 133.

¹²⁷ Ad esempio, nel caso *Muffat vs Air Canada*, un chatbot di Air Canada aveva fornito delle istruzioni errate a un cliente e, la compagnia aerea, chiamata a rispondere, ha tentato di difendersi suggerendo che "the chatbot is a separate legal entity that is responsible for its own actions". Tuttavia, il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che, mentre "a chatbot has an interactive component, it is still just a part of Air Canada's website. It should be obvious to Air Canada that it is responsible for all the information on its website. It makes no difference whether the information comes from a static page or a chatbot". Si veda la decisione relativa al caso *Moffatt v. Air Canada* (2024 BCCRT 149), in particolare, per la parte qui richiamata al § 27.

Come si è potuto evincere da quanto, seppur brevemente, riportato nelle pagine precedenti, la configurazione attuale della personalità giuridica è storicamente condizionata e potrebbe (o forse dovrebbe) essere rivista al fine di dare risposta alle necessità sempre più pressanti che vengono in rilievo in un contesto storicamente diverso rispetto a quello in cui essa ha assunto una determinata fisionomia. Ad esempio si è visto come nel nuovo Codice cinese sia stata avvertita l'esigenza di offrire una tutela alla 'denominazione', alla reputazione e all'onore anche per 'entità' diverse appunto dalle persone 'in carne ed ossa' e anche per alcune 'entità' a cui non è neppure riconosciuta la personalità giuridica.

Ebbene, se simili questioni vengono esacerbate dall'entrata in gioco delle cd. intelligenze artificiali che pongono sfide che non hanno avuto precedenti nella storia umana anche per quello che riguarda questioni che rientrano nell'ambito del diritto privato inteso nel senso più ampio, in omaggio a quelli autorevolmente individuati come i "supremi criteri" del *bonum* e dell'*aequum*¹²⁸, è necessario muovere alla ricerca di quelle che possono essere le 'migliori soluzioni possibili' (il *bonum*) al fine di misurarsi con quella che è la principale esigenza da dover soddisfare, ossia, quella di gestire l'imputazione di effetti giuridici tenendo però adeguatamente in considerazione, in omaggio all'*aequum*, le differenze che sussistono tra persone fisiche e altre tipologie di 'entificazioni' che il soggetto di diritto astratto tende ad appiattare e, soprattutto, tra le soluzioni adottate per le 'persone', quelle 'in carne ed ossa', e le 'cose', a maggior ragione se in grado di autodeterminarsi.

¹²⁸ Come efficacemente sottolineato nella migliore romanistica, nella definizione celsina di *ius* come *ars boni et aequi* riportata in D. 1.1.1 pr. il riferimento all'*aequum* piuttosto che non all'*aequalis* è svolto in ragione del fatto che il secondo esprime un'eguaglianza "rigorosa (fisica o matematica)", mentre, l'eguaglianza coniugata con la proporzione (*aequum*) richiede che: "a situazione eguale corrisponde un trattamento eguale e a soluzione diseguale corrisponde un trattamento diseguale; il trattamento eguale di situazioni diseguali concreta una diseguaglianza (che i romani rappresentavano con i segni *iniquum* e *iniquitas*, esprimenti il contrario dell'*aequum*)", si veda, GALLO, *Celso e Kelsen. Per la rifondazione della scienza giuridica*, Torino, 2010, in particolare, su questo punto, 76, n. 102.

